

COMUNE DI CALOSSO

Provincia di Asti

Deliberazione N. 20

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del Tributo Servizi Indivisibili – TASI anno 2015.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **VENTIDUE** del mese di **GIUGNO** alle ore **21:00**

nella sala al piano terra del palazzo municipale sito in via Roma n. 11, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo **CONSIGLIO COMUNALE** in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione straordinaria. Eseguito l'appello all'inizio della seduta, risultano:

N.	COGNOME E NOME	presente	assente
1	UGONIA Giuseppe - Sindaco	si	
2	BIFFI Giovanni	si	
3	GRIMALDI Paolo Renato		si
4	GARDINO Antonio Nicola	si	
5	MOISO Amedeo	si	
6	PACE Carlo	si	
7	BODRITO Giuseppe	si	
8	DOMANDA Eleonora – dimissionaria		
9	MARENCO Andrea	si	
10	BOSTICARDO Valter	si	
11	MORANDO Matteo	si	
	Totale	<u>9</u>	<u>1</u>

Partecipa all'adunanza il dott. **CARRETTONE Mario**, Segretario del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, e, successivamente, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 08/04/2014 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni dell'imposta TASI;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 12, in data 08/04/2014 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il parere del Revisore dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di determinare per l'anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote TASI ‰
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (comprese cat. A/1, A/8 e A/9)	1,00

2) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08/04/2014 e s.m.i.;

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

4) di dichiarare, con successiva votazione ad unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.u.e.l., stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to G. Ugonia

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to M. Carrettone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Articolo 124 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno

Lì

Il Segretario Comunale
f.to M. Carrettone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Articolo 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

La presente deliberazione è divenuta esecutiva con il giorno _____
decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Lì

Il Segretario Comunale

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

I sottoscritti responsabili, ciascuno per la propria competenza, esprimono parere favorevole relativamente alla presente deliberazione:

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta.
- in ordine alla regolarità contabile della proposta, comportando spesa o diminuzione di entrata.

Il Responsabile del servizio interessato
f.to Picone

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Tosa

Il Segretario Comunale
f.to M. Carrettone

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì

Il Segretario Comunale